



SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI,
LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

EMENDAMENTI al PDL

TUTELA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ SENSORIALI E INTERVENTI
PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE COMUNICATIVE

Emendamento modificativo dell'articolo 1 comma 2)

2. Ai fini della presente legge, con l'espressione "disabilità sensoriali" si intendono deficit, patologie disabilitanti e/o significative alterazioni dell'apparato visivo e/o uditivo quali

- Il mutismo;
- la cecità o l'ipovisione con visus non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi;
- la sordità o l'ipoacusia con perdita uditiva superiore a 25 decibel in entrambe le orecchie;
- la sordocecità caratterizzata dalla compresenza delle due disabilità sensoriali visive e uditive.

Emendamento modificativo dell'articolo 4 comma 1

1. È promosso l'uso di strumenti idonei a prevenire e identificare precocemente le disabilità sensoriali, quali in particolare le indagini preventive in gravidanza, lo *screening* neonatale universale, la diagnosi audiologica e oculistica pediatrica e, più in generale, ogni intervento diagnostico precoce, abilitativo e riabilitativo per tutti i **bambini minori** con disabilità sensoriale congenita o acquisita, ai fini degli appropriati interventi di protesizzazione uditiva e oculare precoce, di implantologia cocleare e logopedici.

Emendamento modificativo dell'articolo 4 comma 3

3. Sono promossi interventi di sostegno psicologico, pedagogico, educativo, di inclusione per tutti i **bambini minori** nati con disabilità sensoriale congenita o acquisita, nonché interventi informativi e di sostegno psicologico per le rispettive famiglie, da attivare contestualmente alla comunicazione della diagnosi.




DEPOSITATO
IN DOTD
08/06/21
h 16.10

Emendamenti al Progetto di Legge

TUTELA DELLE PERSONE CON DISABILITA' SENSORIALI E INTERVENTI PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE COMUNICATIVE

Emendamento modificativo dell'articolo 6

1. Nell'ambito dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 della Legge 10 marzo 2015 n. 28, lo Stato garantisce i servizi volti al sostegno e all'inclusione dell'alunno con disabilità sensoriale, tra cui la presenza, a seconda della tipologia di disabilità e delle necessità di ciascun alunno, dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione che opera attraverso un Piano Educativo Individualizzato. È dato mandato al Congresso di Stato di emanare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, **apposito Decreto - Delegato** ~~una specifica normativa~~ che disciplini la figura dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione, ne definisca i requisiti e le funzioni.



DEPOSITATO
IN DATA
08/06/20
h 16.30

